



Comune di Gambarogno

ORDINANZA MUNICIPALE

PORTO GAMBAROGNO – TASSE USO TEMPORANEO E DIVERSE

Risoluzione municipale no. 781/2024, del 4 novembre 2024

Il Municipio di Gambarogno,

- Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale e 44 del relativo Regolamento di applicazione;
- Richiamato il Regolamento del Porto Gambarogno del 30 settembre 2013;

ordina:

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelevamento delle tasse di concessione in uso temporaneo e delle altre spese (spese accessorie, spese per operazioni amministrative e servizi supplementari) relative all'occupazione dei posti d'attracco nel Porto Gambarogno.

Art. 2 – Tasse d'ormeggio temporanee

¹ Per l'ormeggio temporaneo di posti liberi a passanti o turisti è dovuta una tassa giornaliera (24 ore o frazione) o settimanale, IVA esclusa, come segue:

- un giorno (24 ore o frazione)
 - o da natante categoria 1 a categoria 3 CHF 70.00
 - o da natante categoria 4 a categoria 8 CHF 120.00
- una settimana intera (7 giorni)
 - o da natante categoria 1 a categoria 3 CHF 380.00
 - o da natante categoria 4 a categoria 8 CHF 600.00

² Gli importi indicati non comprendono, la tassa demaniale.

Via Cantonale 138
6573 Magadino

Tel.: +41 91 786 84 00
Fax: +41 91 786 84 01

info@gambarogno.ch
www.gambarogno.ch

Città dell'energia

Gambarogno
Comune da vivere

Art. 3 – Tasse diverse

¹ Per il consumo di elettricità al posto d'attracco per concessioni in uso a utenti ordinari e utenti speciali, è dovuta una tassa annua, IVA esclusa, come segue:

- da natante categoria 1 a categoria 3 forfait	CHF	50.00
- da natante categoria 4 a categoria 6 forfait	CHF	100.00
- natante categoria 7, su indicazione del conduttore	CHF	Consumo effettivo o forfait CHF 200.00
- natante categoria 8, su indicazione del conduttore	CHF	Consumo effettivo o forfait CHF 300.00

² Per servizi supplementari e/o operazioni amministrative straordinarie è dovuta una tassa oraria di CHF 70.00.

Art. 4 – Entrata in vigore

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore immediatamente dopo la crescita in giudicato e abrogano ogni precedente disposizione.

Art. 5 – Pubblicazione e termini di ricorso

¹ La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 6 novembre 2024.

² Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

<p>Il Sindaco</p>  <p>avv. G. Della Santa</p>		<p>Il Segretario</p>  <p>Pietro Vitali</p>
--	---	---

Magadino, 5 novembre 2024